



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 20 del 09/09/2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici, addì nove, del mese di settembre, alle ore 11,35, nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	No
FERRANDINO VINCENZO	Si	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	MAZZELLA SALVATORE	Si
SPIGNESE LUCA	Si	BERNARDO CARMINE	Si
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	No
DI VAIA LUIGI	Si		
FERRANDINO CHRISTIAN	Si		
MONTAGNA LUCA	Si		
MATTERA LUIGI	No		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3

Alle ore 11:00 il Presidente visto l'esito dell'appello: presenti nr. 2 consiglieri (Gianluca Trani e Luca Montagna) ed assenti nr. 15 consiglieri; ai sensi del regolamento rinvia l'apertura dei lavori per la seconda chiamata alle ore 11:30.

Alle ore 11:35 il Presidente constatata la presenza di nr. 14 consiglieri e assenti nr. 3 consiglieri (Luigi Mattera, Paolo Ferrandino, Ciro Ferrandino) dichiara aperta la seduta e passa la parola all'Assessore Sandro Iannotta che relaziona in merito.

Si da atto che alle ore 11:45 entra in aula il consigliere Paolo Ferrandino.

...omissis...

Alle ore 15:05 il Presidente su richiesta di alcuni consiglieri comunali sospende i lavori del Consiglio per minuti 30.

Alle ore 16:00 riprendono i lavori del Consiglio e risultano presenti nr. 13 consiglieri ed assenti nr. 4 consiglieri (Christian Ferrandino, Luigi Mattera, Luigi Giorgio Balestrieri, Ciro Ferrandino).

Si da atto che alle ore 16.05 entra in aula il consigliere Christian Ferrandino: presenti nr. 14 consiglieri ed assenti nr. 3 consiglieri (Luigi Mattera, Luigi Giorgio Balestrieri, Ciro Ferrandino).

Terminata la discussione si procede alla votazione degli emendamenti presentati:

- Il presidente pone in votazione il 1° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dai consiglieri **Ciro Ferrandino e Salvatore Mazzella**, che con nr. 2 voti favorevoli (**Mazzella Salvatore e Carmine Bernardo**) e con nr.12 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il presidente pone in votazione il 2° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dai consiglieri **Ciro Ferrandino e Salvatore Mazzella**, che con nr. 2 voti favorevoli (**Mazzella Salvatore e Carmine Bernardo**) e con nr.12 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il presidente pone in votazione il 3° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dai consiglieri **Ciro Ferrandino e Salvatore Mazzella**, che con nr. 2 voti favorevoli (**Mazzella Salvatore e Carmine Bernardo**) e con nr.12 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il presidente pone in votazione il 4° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dai consiglieri **Ciro Ferrandino e Salvatore Mazzella**, che con nr. 2 voti favorevoli (**Mazzella Salvatore e Carmine Bernardo**) e con nr.12 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il presidente pone in votazione il 5° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dai consiglieri **Ciro Ferrandino e Salvatore Mazzella**, che con nr. 2 voti favorevoli (**Mazzella Salvatore e Carmine Bernardo**) e con nr.12 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il Presidente pone in votazione il 1° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dal Sindaco che con nr. 3 voti contrari (**Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani**) e con nr.11 voti favorevoli (**Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene approvato.
- Il Presidente pone in votazione il 1° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dal medesimo Presidente che con nr. 3 voti favorevoli (**Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani**) e con nr.11 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il Presidente pone in votazione il 2° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dal medesimo Presidente che con nr. 3 voti favorevoli (**Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani**) e con nr.11 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il Presidente pone in votazione il 3° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dal medesimo Presidente che con nr. 3 voti favorevoli (**Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani**) e con nr.11 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il Presidente pone in votazione il 4° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dal medesimo Presidente che con nr. 3 voti favorevoli (**Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani**) e con nr.11 voti contrari (**Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene respinto.
- Il Presidente pone in votazione il 2° emendamento, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, presentato dal Sindaco che con nr. 3 voti contrari (**Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani**) e con nr.11 voti favorevoli (**Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa**) viene approvato.

Il Presidente pone in votazione il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così come emendato che con nr. 3 voti contrari (Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani) e con nr.11 voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattered, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa) viene approvato.

Visto l'esito delle votazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che suddivide la IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 comma 682 che sancisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche

attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il decreto del 18 luglio 2014 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre 2014;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione e sugli emendamenti presentati, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi dal collegio di revisione contabile sulla proposta di deliberazione e sugli emendamenti presentati allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

Con voti nr. 3 voti contrari (Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani) e con nr.11 voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattered, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa):

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito materialmente non trascritto

di approvare come in effetti approva il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014;

di pubblicare il Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare la presente, con separata votazione - nr. 3 voti contrari (Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Gianluca Trani) e con nr.11 voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattered, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa) - immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI ISCHIA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.



Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 in data 09.09.2014.

PARTE I
DISCIPLINA GENERALE IUC

Art. 1.1
DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.
2. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, costituiti uno dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 1.2
COMPONENTI

1. La IUC è così composta:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU), di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214, avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul territorio comunale, con esclusione degli immobili utilizzati come abitazioni principali;
 - b. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del proprietario che dell'utilizzatore dell'immobile per la copertura dei servizi indivisibili resi dal Comune;
 - c. Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti posta a carico del soggetto che produce i rifiuti.
2. Il presente Regolamento è così articolato:
 - PARTE I – DISCIPLINA GENERALE IUC
 - PARTE II – REGOLAMENTO IMU
 - PARTE III – REGOLAMENTO TARI
 - PARTE IV – REGOLAMENTO TASI

Art. 1.3
DETERMINAZIONE

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote, i regolamenti e le tariffe per l'applicazione dell'imposta in base alle predette articolazioni IMU, TASI e TARI.

ART. 1.4
DICHIARAZIONI

1. Ciascun soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione relativa alle componenti della IUC, IMU e TASI entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2013 gli enti non commerciali presentano al Comune la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica secondo modalità approvate con Decreto del MEF.

5. Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale ex art. 540 c.c. ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU, fermo restando che in caso di spettanza di detrazioni, maggiorazioni delle detrazioni c/o agevolazioni precedentemente non previste occorre presentare la dichiarazione al Comune.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU laddove la disponibilità dell'immobile è del proprietario. Nel caso invece l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario è necessario presentare apposita dichiarazione.

8. Ai fini TARI in assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti effettuati ai fini TARSU di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e TARES di cui al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.

ART. 1.5 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, per l'anno 2014 nel seguente modo:

a. TARI: numero 4 (quattro) rate: 16 ottobre 2014, 16 gennaio 2015, 16 febbraio 2015 e 16 aprile 2015.

b. TASI: numero 2 (due) rate: 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014.

A decorrere dall'anno 2015 le scadenze di pagamento della TARI e della TASI vengono stabilite come di seguito indicato:

a. TARI: numero 4 (quattro) rate: 16 maggio, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre.

b. TASI: numero 2 (due) rate: 16 giugno e 16 dicembre.

4. Dall'anno 2015 per la TASI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Per l'IMU e per la TASI:

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

- Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri, previa presentazione di apposita comunicazione al Comune da parte degli stessi con le medesime modalità previste per la presentazione della dichiarazione.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 1.6 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune può affidare, come di fatto affida, per l'anno 2014 e 2015 in esecuzione del Contratto di Programma sottoscritto in data 11/06/2001, la gestione dell'istruttoria dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TASI, alla Genesis Srl.

3. Il Comune ovvero il soggetto affidatario della riscossione delle entrate comunali è tenuto all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la componente TARI con l'indicazione delle relative scadenze di pagamento.

4. Per le componenti IMU e TASI le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

5. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

6. Per la componente TARI al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di pagamento, anche a mezzo PEC per i contribuenti provvisti e/o a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o parziale pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento ed alla successiva riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente

ART. 1.7

FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROVERSIE

1. Il Comune designa con Delibera di G.C. il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle componenti TARI, TASI e IMU della IUC.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

ART. 1.8

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire e/o a trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici competenti;

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento delle componenti TARI, TASI e IMU della IUC si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Si applicano le riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii., per quanto compatibili.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle componenti TARI, TASI e IMU della IUC, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione ai fini delle componenti TARI, TASI e IMU della IUC, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. Si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

7. Le sanzioni relative all'omessa ovvero infedele dichiarazione e/o comunicazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo accertato, della sanzione ridotta e degli interessi.

8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

9. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Sulle somme dovute per imposta non versate in tutto o in parte alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 3,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 1.9

VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI, PRESCRIZIONE

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:

a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;

c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;

d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;

e. accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato, anche da parte del soggetto cui è affidata la gestione dell'accertamento, previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.

3. Il Comune decorsi inutilmente 10 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero di quanto dovuto, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 1.10

4. Il termine di prescrizione per il recupero di quanto dovuto è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposizione.

Articolo 1.10

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene riconosciuto con provvedimento emesso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con facoltà da parte del contribuente di optare successivamente per la compensazione con altri debiti tributari nei confronti del Comune.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso del 3,5% annuo dalla data dell'istanza con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Articolo 1.11

CONTENZIOSO

1. Può essere proposto ricorso contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme vigenti.

Articolo 1.12

RATEIZZAZIONI

1. Le somme dovute per TARI, TASI ed IMU possono, a richiesta del contribuente, nel rispetto e non in deroga alle norme sulle sanzioni, interessi moratori ed accertamento previste negli articoli precedenti essere rateizzate nel modo seguente:

- per importi fino ad € 20.000,00 entro 36 rate mensili con tasso di interesse del 3,5%;

- per importi superiori ad € 20.001,00 fino a 72 rate mensili con tasso di interesse del 3,5%.

2. In ogni caso è necessario presentare idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa in tutti i casi in cui i rateizzi hanno una durata superiore a 12 rate mensili.

3. Il tasso di interesse è annualmente rivisto in sede di bilancio di previsione.

Articolo 1.13

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla discarico e riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

PARTE 2 REGOLAMENTO IMU

Articolo 2.1

FINALITA' E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Ischia, di cui al D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii., compatibilmente con le disposizioni recate dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. che ha istituito la IUC di cui l'IMU è una delle componenti.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 2.2

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizie urbano, considerandosi patto integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 2.3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 2.4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ischia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 2.5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 già sopra previsti;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo a 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario Possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135,
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 2.6

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di Possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 2.7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296 il Comune delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate.

2. L'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per gli immobili non compresi nella previsione esentativa, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ferma restando l'esenzione dell'imposta per gli immobili utilizzati quale abitazione principale del soggetto passivo. Il Comune con delibera di cui al comma 1 può modificare in aumento o in diminuzione tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono dettratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP. Resta fermo che per i predetti immobili gli IACP sconteranno l'aliquota ordinaria e non quella ridotta.

Articolo 2.8 ESENZIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica:

- a. agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. ai fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c. ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e ss.mm.ii.;
- d. a decorrere dal 01/01/2014 alle abitazioni principali censite in cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 nonché pertinenze delle medesime (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle cat. C/2, C/6, C/7) e unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, limitatamente alle casistiche già analiticamente previste dall'art. 10 del predetto Regolamento Comunale IMU approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 27/09/2012 e ss.mm.ii.;
- e. all'abitazione coniugale e relative pertinenze assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio;
- f. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- g. all'abitazione di personale appartenente alle Forze Armate;
- h. a decorrere dal 01/01/2014 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i. ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977;
- j. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- k. dall'anno 2015 alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata né data in comodato d'uso, in quanto considerate assimilate alle abitazioni principali.
- l. ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana o loro pertinenze;
- m. ai fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- n. ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- o. agli immobili utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati ed utilizzati direttamente dagli stessi esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 2.9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservato allo Stato la quota di gettito relativa agli immobili del gruppo cat. D, calcolata con l'aliquota base dello 0,76 per cento; la parte eccedente, fino a concorrenza dell'aliquota deliberata, è riservata al Comune; per tutti gli altri immobili l'intero gettito è di esclusiva competenza comunale.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 1.5 del presente Regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione, anche della quota riservata allo Stato, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Parte 3 – REGOLAMENTO TARI

Articolo 3.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014 e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3.2

RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose così come indicate nella Delibera di C.S. n. 282 del 29/06/1994 aggiornata sulla base del D.Lgs. n. 152/2006 e susseguente D.Lgs. n. 205/2010 come riportato nell'Allegato B al Regolamento Comunale TARES approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 08/11/2013.

7. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 3.3

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Articolo 3.4

SOGGETTO ATTIVO TARI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3.5

SOGGETTI PASSIVI TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.

5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

6. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Articolo 3.6

LOCALI ED AREE SOGGETTE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable misurata sul filo interno dei muri.

2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

6. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:

a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;

 i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;

 il vano scala interno all'abitazione;

 i posti macchina;

 le cantine;

 le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;

 i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;

 nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;

 aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 3.7

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le altre aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

- a. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - b. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
 - c. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - d. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - e. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - g. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - h. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti;
 - i. le aree scoperte adibite a verde ovvero adibite in via esclusiva a transito o manovra di veicoli;
3. Gli immobili e le aree indicate ai punti delle lettere e), f), g), h), e i) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 3.8

DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
7. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Articolo 3.9

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione probatoria la data di effettiva

cessazione, nel qual caso potrà essere disposto il discarico purché vi sia duplicazione di imposta con il subentrante ovvero vi siano i termini per l'accertamento all'effettivo occupante.

3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 6, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che venga presentata apposita comunicazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3.10

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Comune nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 3.11

UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 3.12

UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. In riferimento al numero di componenti familiari da assegnare, si intende:
 - a. Per utenza domestica di soggetti residenti, la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti, le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - 1 componente per immobili di superficie fino a 25 mq.;
 - 2 componenti per immobili di superficie da 26 mq. a 40 mq.;

- 3 componenti per immobili di superficie da 41 mq. a 55 mq.;
- 4 componenti per immobili di superficie da 56 mq. a 70 mq.;
- 5 componenti per immobili di superficie da 71 mq. a 85 mq.;
- 6 componenti per immobili di superficie superiore a 85 mq..

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno che avranno efficacia a partire dal mese successivo a quello di presentazione di istanza di modifica da parte dell'utente interessato.

Articolo 3.13

UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA E CATEGORIE

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

3. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero con riferimento alle risultanze della CCIAA o dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività. In mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione di cui all'Allegato B del presente Regolamento, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ovvero viene determinata in relazione all'attività esercitata.

7. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 3.14

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).

3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Articolo 3.15

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per la raccolta differenziata prevista dal Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii.), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici.
2. Per le utenze domestiche, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della tariffa nella misura del 20% previa apposita richiesta corredata da autocertificazione da presentarsi annualmente entro il mese di gennaio. La pratica del compostaggio è soggetta a verifiche periodiche con le modalità ritenute più opportune.
3. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta al 30% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 1.000 metri tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta, previa apposita richiesta con idonea documentazione allegata da presentarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti speciali non assimilati agli urbani così come previsti nell'allegato B al Regolamento Comunale TARES approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 08/11/2013 in modo differenziato hanno diritto ad una riduzione del tributo stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd MASSIMO delle Tabelle 4a/4b del DPR 158/99, riportato nell'allegato sub C al presente Regolamento, moltiplicato la superficie dell'attività. Il riconoscimento della riduzione, che non potrà essere superiore al 25% della superficie dei locali ove si producono i suddetti rifiuti, è subordinato alla condizione che la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione di imballi secondari e terziari, abbia un valore minimo pari al 50% della produzione di rifiuti complessiva calcolata come sopra indicato.
5. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare annualmente apposita istanza entro il mese di gennaio mediante la quale attestino con le modalità previste nel presente Regolamento, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento, documentando l'avvenuto smaltimento presso imprese a ciò abilitate relativamente all'anno precedente. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è ridotta al 20%. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al Comune mediante trasmissione di formale atto di diffida.
7. Le riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche, contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della tariffa.

Articolo 3.16

RIDUZIONE TARIFFARIA PER STABILIMENTI BALNEARI

1. La tariffa si applica in misura ridotta di un terzo, previa apposita dichiarazione da presentarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, agli stabilimenti balneari che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi sette nel corso dell'anno solare.

Articolo 3.17

ESENZIONI

1. Compete l'esenzione, limitatamente ad un solo immobile ove risulta la residenza anagrafica, dal pagamento della tariffa, previa apposita richiesta debitamente documentata da presentarsi entro il mese di gennaio, ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Nuclei familiari con capo famiglia avente età non superiore a 35 anni, sposato da non più di due anni e con almeno un figlio, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 10.000,00;
- Nuclei familiari in cui sia presente una persona invalida al 100% con ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 10.000,00;
- Pensionati di età superiore a 65 anni con ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 10.000,00 non proprietari di immobili e residente in abitazione condotta in locazione.

2. Le istanze presentate prima dell'approvazione del presente regolamento così come i provvedimenti di concessione dell'esenzione adottati in precedenza, sono da ritenersi validi.

Articolo 3.18

COMUNICAZIONI

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 3.6;

b. richieste di agevolazioni (riduzioni e esenzioni) di cui agli articoli precedenti; venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.

Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.

3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dall'Anagrafe del Comune.

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:

a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;

b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

7. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso entro il predetto termine sopra indicato.

8. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);

dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);

ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;

data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;

dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche:

dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);

dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);

ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;

indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;

sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;

dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;

In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

9. La comunicazione è presentata al Comune.

10. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 3.15 comma 3 e art. 3.17, devono essere presentate per ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.

11. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.

Articolo 3.19

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 3.20

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 3.21

NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e spiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

4. Per l'anno 2014 le agevolazioni e riduzioni previste dagli artt. 3.15 e 3.16 verranno applicate sulla base delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti dal previgente Regolamento Comunale TARES approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 08/11/2013; a partire dall'anno 2015 le modalità di applicazione delle riduzioni seguiranno le direttive indicate nel presente Regolamento.

5. Per l'anno 2014 le esenzioni previste dall'art. 3.17 verranno applicate sulla base delle istanze presentate entro il 16 ottobre 2014. A partire dall'anno 2015 le modalità di applicazione delle esenzioni seguiranno le direttive indicate nel presente Regolamento.

6. Per l'anno 2014 le comunicazioni di cui all'articolo 3.18 comma 2 potranno essere presentate entro il 31.12.2014. A partire dall'anno 2015 le predette comunicazioni seguiranno le direttive indicate nel presente Regolamento.

7. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
le leggi nazionali e regionali;
le disposizioni comunali per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ALLEGATO A
CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

Ripartizione in base al numero dei componenti il nucleo familiare	
Cat. C1-1:	1 componente
Cat. C1-2:	2 componenti
Cat. C1-3:	3 componenti
Cat. C1-4:	4 Componenti
Cat. C1-5:	5 Componenti
Cat. C1-6:	6 o più Componenti

ALLEGATO B
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole e conventi
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse, depositi e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni ed esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme e convitti
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali e uffici
12. Banche e istituti di credito

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature e ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenze e tabaccai
15. Bed & Breakfast e Case per Vacanze
16. Attività di ormeggi e porto turistico
17. Barbiere, estetista e parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, ecc.)
19. Autofficina, carrozzeria e eletrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie e agriturismi
23. Birrerie, hamburgerie e mense
24. Bar, caffè e pasticcerie
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie e pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche e night club

GA

ALLEGATO C

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai comuni successivi del presente articolo.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) e di cui, riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
.02 -	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
.03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
.04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
.07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
.08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
.09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
.10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
.12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
.15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
.16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16-06 e 16-08)
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
.17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica

17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
.18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/93)
18 01	Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
.19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
.20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi codice 15-01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti

(N.B. : assimilazione qualitativa stabilita a livello regionale dalla DGR 14 febbraio 2005 n. 47-1476).

3. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 60% il valore massimo del coefficiente Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla TAB. 4a di produzione Kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Le categorie di attività definite dal DPR n. 158/99 sono riportate nell'allegato sub A al presente regolamento.
4. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.
5. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

PARTE 4 – REGOLAMENTO TASI

Articolo 4.1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.
3. Il gettito TASI è finalizzato alla copertura dei costi per servizi indivisibili forniti dal Comune ed analiticamente individuati nella Delibera di C.C. di approvazione annuale delle aliquote.

ART. 4.2

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province e dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali, nonché i rifugi alpini non custoditi i punti di appoggio ed i bivacchi; si applicano inoltre le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e i) del D.Lgs. n. 504/1992.

ART. 4.3

SOGGETTO ATTIVO TASI

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 4.4

SOGGETTI PASSIVI TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4.1 comma 1.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 4.5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento anche per singole tipologie di immobili.

2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1.

5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 4.6

DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., nei seguenti casi:

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo.


ART. 4.7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 4.8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
 2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
- 



RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

IL RESPONSABILE DI AREA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SUA E STRUTTI LOCALI
VIGORIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

Parere favorevole escluso l'art. 112 "Rateizzi". In merito all'articolo 112 il parere è favorevole
perché la conversione del rateizzo, nel rispetto e uso in deroga delle norme sulle sezioni,
interessi monetari ed accantonati previsti negli articoli precedenti, avviene esclusivamente %

VISTO IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DI AREA

con determinazione del responsabile del tributo con verifica degli equilibri finanziari,
economici e di cassa del bilancio dell'Ente ed applicazione del tasso di interesse legale
nel caso in cui l'Ente non è in anticipazione di cassa; nel caso, invece, in cui l'Ente è
in anticipazione di cassa, con applicazione del tasso di interesse pari a quello applicato
dal Tesoroire Comunale sull'anticipazione di cassa in essere.

Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Mag. Salvatore Martino

Sal Martino

Il Dirigente
Area Economico Finanziaria
Dot. Antonio Bernasconi

Antonio Bernasconi

Prot. 21265
01.09.2014

COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. CARMINE LASCO – PRESIDENTE

DOTT. CLAUDIO RANUCCI – COMPONENTE

DOTT. MARIO GIUSEPPE BRUNO - COMPONENTE

Verbale n. 18 del 1 SETTEMBRE 2014

Da notificarsi a:

Al Sig. Sindaco – Sede

Al Presidente del Consiglio Comunale - Sede

Al Sig. Segretario Generale – Sede

Al Dirigente Amministrativo - Sede

Al Responsabile dei servizi Finanziari - Sede

L'anno 2014 il giorno 1 del mese di SETTEMBRE si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona di:

DOTT. CARMINE LASCO – PRESIDENTE

DOTT. CLAUDIO RANUCCI – COMPONENTE

DOTT. MARIO GIUSEPPE BRUNO - COMPONENTE

Il Collegio è chiamato quest'oggi ad esprimere i prescritti pareri sui seguenti argomenti:

- Proposta di delibera di C.C. Parere sul regolamento I.U.C.;
- Proposta di delibera di C.C. piano economico finanziario TARI
- Proposta di delibera di C.C. TASI
- Proposta di delibera di C.C. IMU

1) Regolamento I.U.C. e relative tariffe

Considerato che i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147/2013 è stata istituita a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta Unica Comunale denominata " I.U.C. ", basata su due presupposti impositivi: 1) il possesso degli immobili, 2) collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Che in conformità al comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la IUC è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria – di natura patrimoniale) dovuta dal possessore di immobili con esclusione dell'abitazione principale;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

che il comma 703 dell'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che il comma 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge 214/211 (TARES);

che l'art. 239, comma 1, lettera b punto 7 del TUEL, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della disciplina dell'imposta Unica Comunale denominata IUC, composta di 4 parti:

- parte I disciplina generale dell'imposta Unica Comunale denominata IUC;
- parte II regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale propria IMU;
- parte III regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti TARI.
- parte IV regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, TASI;

VISTA

La documentazione acquisita agli atti relativi alle proposte di deliberazione del C.C., e in particolare:

- proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente ad oggetto il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) da sottoporre al Consiglio Comunale;
- proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente ad oggetto aliquote d'imposta per l'IMU, TARI e TASI per l'anno 2014 da sottoporre al Consiglio Comunale

Il Collegio, esaminati gli atti, esprime parere favorevole sulla proposta di regolamento IUC, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1.12 rubricato "ratezzi". L'articolo infatti si pone in contrasto con i precedenti articoli 1.9, 1.10 e 1.11 del regolamento. Come evidenziato anche nel parere di regolarità contabile, le modalità di fruizione dei ratezzi, così come disciplinati all'articolo 1.12, si pongono in contrasto con i principi economici e finanziari dell'Ente. Il ratezzo può essere concesso sempre nel rispetto delle norme sulle sanzioni, interessi moratori ed accertamento già previsti dal regolamento nei precedenti articoli; circa le modalità di concessione si ritiene che lo stesso potrà essere concesso solo attraverso determinazione del responsabile del servizio del tributo previa verifica degli equilibri finanziari ed economici dell'Ente. Ai ratezzi così eventualmente determinati si applicheranno gli ulteriori interessi fiscali, qualora l'Ente non si trovi in anticipazione di cassa; viceversa il tasso di interesse da applicare per gli eventuali ratezzi sarà lo stesso che viene applicato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa concesse all'Ente.

Parere aliquote tariffa IMU

Dall'esame della documentazione si evincono le seguenti tariffe:

- aliquota del 5,5 per mille per abitazione principale ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come previsto dalla Legge 214/2011;
- aliquota del 9,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili;
- aliquota del 9,5 per mille per i fabbricati produttivi di categoria D.

La detrazione per l'esercizio finanziario 2014 è pari a € 200,00 e applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9.

Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberare di applicazione della tariffa IMU.

Parere aliquote tariffa TASI

Dall'esame della documentazione si evincono le seguenti tariffe:

- aliquota del 2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come previsto dalla Legge 214/2011;
- aliquota del 1 per mille per tutti gli altri fabbricati;
- aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentali.

Si evidenzia che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna categoria di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille. La percentuale d'imposta gravante su eventuali utilizzatori dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale è pari al 10%.

Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di applicazione della tariffa TASI.

Parere Tariffa TARI

Considerato

- Che la proposta di deliberazione appare conforme alla normativa in materia ed alle linee guida impartite dal MEF per la predisposizione del Piano Finanziario per l'applicazione della Tari;
- l'allegato A), piano finanziario e determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Che è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di applicazione della tariffa TARI.

A questo punto, non essendovi null'altro da deliberare, l'odierna riunione viene sciolta alle ore 18.05, del che è verbale.

Il Collegio Dei Revisori dei Conti

Firmato dott. Carmine Lasco - Presidente

Firmato dott. Claudio Ranucci - Componente

Firmato dott. Mario Giuseppe Bruno - Componente

1

I sottoscritti consiglieri comunali Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino

In riferimento al regolamento TASI prevedono i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO 1

aggiungere un articolo con la seguente dicitura:

Prevedere l'invio dei bollettini precompilati per i pagamenti della Tasi per rendere più semplice il pagamento.

Ciro Ferrandino

Salvatore Mazzella

2

I sottoscritti consiglieri comunali Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino

In riferimento al regolamento TARI prevedono i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

AGGIUNGERE PUNTO 8 ART. 3.15 RIDUZIONI TARIFFARIE La tariffa viene ridotta del 50%, per la durata di un anno, per le nuove attività commerciali e artigianali (nuova apertura e/o subingresso) che non abbiano alcun rapporto di continuità con i precedenti titolari/gestori (per rapporto di continuità deve intendersi qualsiasi situazione tesa solo ad ottenere tale riduzione).

Emendamento 2

AGGIUNGERE PUNTO 9 ART. 3.15 RIDUZIONI TARIFFARIE

riduzione del 60 % della tariffa per le attività di Bar e ristorazione che procedono alla eliminazione delle slot machine dal proprio esercizio;

Emendamento 3

AGGIUNGERE PUNTO 10 ART. 3.15 RIDUZIONI TARIFFARIE

Riduzione della tariffa Tari per i cittadini, le attività singole o consorziate che si occupano della pulizia dei beni comuni ubicati nei pressi delle proprie attività.

Emendamento 4

Aggiungere all' ART. 3.17 ESENZIONI

NUCLEO FAMILIARE CON UN SOLO PERCETTORE DI REDDITO CON RAPPORTO DI LAVORO DI DURATA FINO A SETTE MESI

Ciro Ferrandino



Salvatore Mazzella



PARERE TECNICO E CONTABILE PER GLI ENENDAMENTI
1 - 2 - 3 - 4 - PARERE NEGATIVO

PROPOSTE NON EVADIBILI IN QUANTO CARENTI
DI ISTRUTTORIA. LE RIDUZIONI E/O ESENZIONI

PREVISTE NEGLI ENENDAMENTI 1-2-3-4

DEI CONSIGLIERI FERRANINO CRO E OLIVIERO

MARTELLA NECESSITANO DELLA QUANTIFICAZIONE

PIU' PRECISA DELL'ONERE DELLA RIDUZIONE E/O

ESENZIONE, IN QUANTO LA COPERTURA E' POSSIBILE

NON ESSENDOCI RISORSE UTILI RICNABILI DAL

BILANCIO, SOLO CON LA RIMODULAZIONE IN

AUMENTO DELLE TARIFFE PARI ALLI ONERE

DI TALE ADDIZIONE / ESENZIONE.

Paolo Manella

Antonio V.

Emendamento all'art.1.12 della proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Proposta al Consiglio Comunale

Art.1.12

Le somme dovute per TARI, TASI ed IMU possono a richiesta del contribuente, nel rispetto e non in deroga alle norme sulle sanzioni, interessi moratori ed accertamento previste negli articoli precedenti essere rateizzate nel modo seguente:

- per importi fino ad € 20.000,00 entro 36 rate mensili al tasso di interesse del 3,5 %;
- per importi superiori ad € 20.001,00 fino a 72 rate mensili al tasso di interesse del 3,5 %

In ogni caso è necessario presentare idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa in tutti i casi in cui i rateizzi hanno una durata superiore a 12 rate mensili.

Parere tecnico


FAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S.U.A.R. E TRIBUTI LOCALI
Dot. Lisa Paola Marzolla

Parere contabile

FAVOREVOLE

Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino



Il Dirigente
Area Economico Finanziaria
Dot. Antonio Bernasconi



Emendamento alla delibera Tariffe IMU 2014

1

Aliquota ridotta al 5,5 per mille per le abitazioni ~~principali~~ concesse in uso gratuito dai genitori ai figli che vi hanno la residenza, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 15.000,00.

Copertura :

Ridurre compensativamente il capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo all'avanzo di amministrazione 2013 per la quota non vincolata.

Giuseppe

Emendamento alla delibera Tariffe TASI 2014

②

Esenzione per le abitazioni principali e pertinenze di proprietà di capo famiglia di età massima di 40 anni, con minimo un figlio, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 15.000,00.

Copertura :

Ridurre compensativamente il capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo a consulenze spese legali.



Proposta di emendamento in merito alla Delibera di approvazione aliquote TASI 2014:

③

- Azzeramento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale per i proprietari di immobili che sono interessati da lavori di manutenzione straordinaria o/o ristrutturazione edilizia assentita da D.L.A. ovvero da Permesso di Costruire, alle seguenti condizioni:
previa presentazione di apposita comunicazione preventiva, l'agevolazione compete per la durata di tre anni solari a partire da quello in cui ricade la data di fine dei lavori di cui al titolo edilizio (D.L.A. o Permesso di Costruire) ed è condizionata alla presentazione al termine dei lavori e comunque entro la fine dell'anno in cui si verifica l'ultimazione dei lavori di prova dell'avvenuta variazione catastale al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio relativa all'immobile in questione, conseguente ai lavori effettuati.

Influenze sul gettito della proposta di emendamento:

Considerato che a seguito della presentazione della variazione catastale conseguente ai lavori effettuati, che è requisito necessario per fruire della specifica agevolazione in questione unitamente alla presentazione di apposita comunicazione preventiva, si verificherà un certo aumento del gettito relativo all'immobile in questione stante l'adeguamento in tale sede del classamento a quelli attualmente correnti nella stessa zona censuaria di ubicazione dell'immobile da parte dell'Agenzia del Territorio, ed in considerazione del meccanismo di cui al D.M. n. 701/1994 (procedura DOGFA) che consentirà di provvedere all'eventuale accertamento un anno dopo dalla presentazione della variazione catastale nonché all'eventuale accertamento entro il termine quinquennale per i soggetti che non provvederanno alla presentazione della predetta variazione, è del tutto palese che il gettito mancante dei primi tre anni subirà poi un notevole incremento più che compensativo nei periodi d'imposta successivi.



4

Emendamento alla delibera Tariffe TARI 2014

Esenzione per le utenze domestiche relative a :

capo famiglia di età massima di 35 anni, sposato da non più di due anni e con minimo un figlio, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 10.000,00;

Proposta :

Innalzare il limite di età fino a 40 anni, togliere il limite di due anni dal matrimonio, fermo restando il requisito di almeno un figlio minore e con innalzamento del limite ISEE del nucleo familiare ad euro 15.000,00 come previsto dalla Legge n.147/2013 per le agevolazioni IUC.

Copertura :

utilizzare le stesse modalità di copertura previste per la fattispecie di cui alla proposta di delibera.



Emendamento 1 consiglieri comunali Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino in riferimento al regolamento TASI

PARERE TECNICO E CONTABILE

Parere negativo

La riscossione avviene con modalità simili all'IMU. L'invio dei bollettini precompilati come verificato in passato per l'ICI e poi l'IMU è risultato un inutile dispendio di risorse.

Il Responsabile Suap e tributi locali
Dott. Paola Mazzella

Il dirigente Area Economico Finanziaria
dott. Antonio Bernasconi

Emendamento 1, 2, 3 e 4 Consiglieri Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino

PARERE TECNICO E CONTABILE

Parere negativo

Proposte non evadibili, in quanto carenti di istruttoria. Le riduzioni e/o esenzioni previste negli emendamenti 1, 2, 3 e 4 dei consiglieri Ferrandino Ciro e Salvatore Mazzella necessitano della quantificazione puntuale dell'onere della riduzione e/o esenzione, in quanto la copertura è possibile, non essendoci risorse utili ricavabili dal bilancio, solo con la rimodulazione in aumento delle tariffe pari all'onere di tale riduzione e/o esenzione.

Il Responsabile Suap e tributi locali
Dott. Paola Mazzella

Il dirigente Area Economico Finanziaria
dott. Antonio Bernasconi

Emendamento consigliere Gianluca Trani tariffe imu 2014 (1), tariffe TASI 2014 (2), approvazione aliquote TASI (3) e tariffe TARI (4)

PARERE TECNICO E CONTABILE

Parere negativo

Proposte non evadibili, in quanto carenti di istruttoria. Le riduzioni e/o esenzioni previste negli emendamenti 1, 2, 3 e 4 del consigliere Gianluca Trani necessitano della quantificazione puntuale dell'onere della riduzione e/o esenzione, in quanto la copertura è possibile, non essendoci risorse utili ricavabili dal bilancio, solo, ove possibile, con la rimodulazione in aumento delle tariffe pari all'onere di tale riduzione e/o esenzione.

Al sensi dell'art.187 del decreto legislativo 267/2000 non è possibile l'applicazione dell'avanzo in tale fattispecie.

Il Responsabile Suap e tributi locali
Dott. Paola Mazzella

Il dirigente Area Economico Finanziaria
dott. Antonio Bernasconi



EMENDAMENTO del Sindaco alla proposta di delibera di regolamento IUC

All'art. 1.4. (dichiarazioni) al primo capoverso **PREVEDERE** il termine del "30 settembre" invece di quello indicato del "30 giugno".

All'art. 1.6. il Comma secondo è sostituito con il seguente:

" Il comune può affidare, come di fatto affida per l'anno 2014 e 2015, in esecuzione del contratto di programmazione sottoscritto in data 11/06/2001, la gestione dell'istruttoria degli accertamenti e della riscossione della TASI e della TARI alla Genesis srl"

All' art. 1.6. Comma.6 aggiungere dopo " avviso di pagamento" "a mezzo pec per i contribuenti provvisti, e/o a mezzo raccomandata A/R"

All'art. 1.8. il Comma 6 è sostituito con il seguente:

"Si applica la sanzione di euro 100 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele."

All'art.1.12 così come emendato è aggiunto in ultimo il seguente comma:

"Il tasso di interesse è rivisto annualmente in sede di bilancio di previsione"

PARERE TECNICO CONTABILE

Parere favorevole

Il Responsabile Susp e tributi locali

Dott. Paola Mazzella

il dirigente Area Economico Finanziaria
dott. Antonio Bernasconi

COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. CARMINE LASCO -- PRESIDENTE

DOTT. CLAUDIO RANUCCI -- COMPONENTE

DOTT. MARIO GIUSEPPE BRUNO - COMPONENTE

Verbale n. 20 del 9 SETTEMBRE 2014

Da notificarsi a:

Al Sig. Sindaco -- Sede

Al Presidente del Consiglio Comunale - Sede

Al Sig. Segretario Generale -- Sede

Al Dirigente Amministrativo - Sede

Al Responsabile dei servizi Finanziari - Sede

L'anno 2014 il giorno 9 del mese di SETTEMBRE si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

DOTT. CARMINE LASCO – PRESIDENTE

DOTT. CLAUDIO RAMUCCI – COMPONENTE

DOTT. MARIO GIUSEPPE BRUNO - COMPONENTE

Il Collegio è chiamato quest'oggi ad esprimere i prescritti pareri sui seguenti argomenti:

- Punto 1) Emendamento n. 1 proposto dai Consiglieri Comunali Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino in materia di regolamento TASI;
- Punto 2) Emendamenti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 proposti dai Consiglieri Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino in materia di regolamento TARI;
- Punto 3) Emendamenti n. 1) Tariffe IMU 2014, n. 2) Tariffe TASI 2014, n. 3) Aliquote TASI 2014, n. 4) Tariffe TARI 2014 proposti dal Consigliere Gianluca Trani;
- Punto 4) Emendamento del Sindaco alla proposta di delibera di regolamento IUC.

Il Collegio, preso atto dei documenti trasmessi mediante posta elettronica del Comune di Ischia in data odierna formula i seguenti pareri:

- Parere al Punto 1) Emendamento n. 1 proposto dai Consiglieri Comunali Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino in materia di regolamento TASI;

Letti gli atti, visti anche i pareri negativi rilasciati dal Responsabile Suap e tributi locali e dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, il Collegio esprime parere negativo all'emendamento in parola.

- Parere Punto 2) Emendamenti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 proposti dai Consiglieri Salvatore Mazzella e Ciro Ferrandino in materia di regolamento TARI;

Letti gli atti, visti anche i pareri negativi rilasciati dal Responsabile Suap e tributi locali e dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, il Collegio esprime parere negativo agli emendamenti in parola.

- Parere Punto 3) Emendamenti n. 1) Tariffe IMU 2014, n. 2) Tariffe TASI 2014, n. 3) Aliquote TASI 2014, n. 4) Tariffe TARI 2014;

Letti gli atti, visti anche i pareri negativi rilasciati dal Responsabile Suap e tributi locali e dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, il Collegio esprime parere negativo agli emendamenti in parola.

- Parere Punto 4) Emendamento del Sindaco alla proposta di delibera di regolamento IUC.

Letti gli atti, visti anche i pareri positivi rilasciati dal Responsabile Suap e tributi locali e dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, il Collegio esprime parere favorevole agli emendamenti in parola. Relativamente alla modifica proposta di sostituzione del comma secondo dell'art. 1.6 del regolamento IUC.

si esprime parere favorevole a condizione che tale affidamento non comporti maggiori oneri contrattuali per l'Ente.

Il Collegio Dei Revisori dei Conti

Firmato dott. Carmine Lasco- Presidente

Firmato dott. Claudio Ranucci – Componente

Firmato dott. Mario Giuseppe Bruno - Componente

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente
TRANI GIANNI DCA



Il Segretario Generale
AMODIO GIOVANNI




Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20.09.2014

Il Responsabile



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO